

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **19/1963** (ECLI:IT:COST:1963:19)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1737 1738**

Atti decisi:

N. 19

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963

Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro, e degli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 2 maggio 1962 della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Rodolfo Di Giulio e il Comune di Roma, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza 5 giugno 1962 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Giovanni Orsi e l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di Tornolo, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;

3) ordinanza 26 giugno 1962 del Tribunale di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Enzo Bernardini e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo-gestione di Montepulciano, iscritta al n.143 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nella prima causa si è costituito il Di Giulio, il quale, a mezzo degli avvocati Giovanbattista Adonnino e Bruno Riitano, ha dedotto l'illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale e dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, perché in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che non vi sono state altre costituzioni in giudizio;

Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che non è necessario dichiarare, nemmeno parzialmente (sentenza n. 86 del 3 luglio 1962), l'illegittimità dell'art. 48 del T.U. per la finanza locale, il quale si limita a rinviare al predetto art. 149, che estende le norme per la esazione delle tasse di registro al recupero coattivo delle imposte di consumo dovute e non pagate e dell'indennità di mora;

che questa stessa Corte, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

che, con la su richiamata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, questa Corte ha dichiarato, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175,

per la finanza locale, comma secondo, che è evidentemente, anche se non specificato nelle ordinanze di rimessione, la parte dell'articolo che interessa le singole controversie, in quanto è essa sola che menziona il principio del solve et repete per cui si è sollevata l'eccezione di legittimità;

che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.